



ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241

tra

MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

e

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

1. **Museo Nazionale d'Abruzzo**, largo Tornimparte, 1, 67100 L'Aquila, (CF: 93106940666), rappresentato dall' Arch. Maria Grazia Filetici, (CF: FLTMGR56D69F839B), che sottoscrive il presente accordo in qualità di Direttrice, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;

2. **Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA)** (CF: 93068580666), rappresentato dall'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano (CF: PRVSVT77S20H792Y), che sottoscrive il presente Accordo in qualità di Titolare, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, in L'Aquila (AQ), Via Avezzano, 11/C - 67100;

Premesso che

- Il Museo Nazionale d'Abruzzo, avvalendosi del proprio personale in organico, solo parzialmente è in grado di coprire il ruolo di RUP e delle attività tecnico-amministrative connesse agli interventi finanziati e in corso di finanziamento;
- Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 ha istituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;
- Il 7 agosto 2012 è stata sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila, il Sindaco del comune dell'Aquila;
- Il Museo Nazionale d'Abruzzo nasce con il D.P.C.M. del 02.12.2019, n.169; è un museo dotato di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale afferente alla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura;

- La direzione del Museo é di livello dirigenziale non generale; caratterizza l'Istituto l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106;
- Con D.D.G. Mibact n. 727 del 30.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti al n.172 del 01.02.2021, è stato conferito all' Arch. Maria Grazia Filetici l'incarico di direttrice del Museo nazionale d'Abruzzo la cui attuale sede è all'Aquila.

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

ACCERTATO che il Museo Nazionale d'Abruzzo ha impiegato tutte le risorse umane in organico, al fine di garantire la copertura del maggior numero possibile di interventi;

ACCERTATO che, nonostante l'impiego di tutto il personale adeguato a ricoprire gli incarichi, resta notevole la sproporzione fra il personale tecnico ed il numero di interventi previsti;

VISTO l'art. 15, comma 1, della L. 07/08/1990, n. 241, laddove afferma che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che sancisce: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

CONSIDERATO che la norma dettata dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 esclude ogni possibilità che la figura del RUP possa essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione pubblica, ammettendo la sola ipotesi di individuare con procedure concorsuali figure di "Supporto al RUP", *nelle modalità stabilite dalla legge*;

CONSIDERATO che l'incarico di RUP può essere svolto esclusivamente da personale dipendente della pubblica amministrazione e che tale incarico non è quindi affidabile con procedure concorsuali a operatori economici liberi professionisti per servizi di ingegneria;

VISTO l'art. 53, commi 8, 9, 10 e 11 del D.Lgs. 165/2001, ss.mm.ii., contenente norme per regolare l'affidamento di incarichi a personale dipendente da diverse amministrazioni pubbliche;

ACCERTATO che sussistono pertanto i presupposti per attivare una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche firmatarie del presente accordo, nel comune interesse del recupero del patrimonio culturale e della sua restituzione alla pubblica fruibilità;

ACCERTATA, altresì, la corrispondenza del presente accordo alla disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. 50/2016, come introdotto dall'art. 1, commi 20, lett. gg), n. 4), e 21, D.L. 32/2019, nel testo convertito con L. n. 55/2019;

LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante dell'Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche che i soggetti firmatari svolgono per contribuire a garantire l'effettivo perseguimento dell'obiettivo comune dell'attuazione degli interventi finanziati e programmati in bilancio a favore del Museo Nazionale d'Abruzzo, nell'ambito delle attività post sisma 2009.

Le parti si impongono, come criterio di azione, il principio della reciprocità per conseguire un utilizzo ottimale del proprio personale, per garantire la ripresa socio-economica post sisma 2009 attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale di pubblico interesse oggetto di interventi programmati e finanziati per il recupero della loro reale accessibilità e della loro piena fruibilità.

Le parti si ispirano al principio di leale collaborazione tra gli enti, nel rispetto del buon andamento dell'attività della P.A. (art. 97 della Costituzione) e dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 1, L. 07.08.1990, n. 241). Nell'ambito degli interventi di competenza del Museo Nazionale d'Abruzzo in qualità di stazione appaltante, l'USRA individua e mette a disposizione figure interne all'Ufficio in possesso dei prescritti requisiti, in grado pertanto di ricoprire i ruoli di Responsabile Unico del Procedimento nonché le attività tecnico-amministrative connesse, tra le quali, a titolo indicativo e non esaustivo: la progettazione, l'ufficio di direzione lavori, la direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione dei contratti pubblici direttori operativi e ispettori di cantiere; componente della commissione di collaudo; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; verifica finalizzata alla validazione dei progetti ove ne ricorrano le condizioni, componenti delle commissioni esaminatrici e di collaudo.

Art. 3 – Modalità operative dell'Accordo

Il Museo Nazionale d'Abruzzo è individuato come beneficiario, stazione appaltante e autorità referente dell'Accordo, anche presso terzi.

Le parti, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano a:

- a) rispettare i termini concordati ed applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell'adozione degli atti e provvedimenti di propria competenza;
- c) adottare i provvedimenti di propria competenza per l'attuazione delle finalità ed obiettivi del presente Accordo;

d) partecipare alle riunioni, sedute, adunanze comunque denominate, indette per il perseguimento delle finalità e gli obiettivi di cui al presente Accordo;

e) comunicare tempestivamente ogni informazione utile e necessaria al corretto svolgimento di tutte le fasi di attuazione dell'intervento.

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, il Museo Nazionale d'Abruzzo trasmetterà all'USRA un elenco di interventi e/o di attività da implementare che necessitano di RUP e/o altre figure come indicato nell'art. 2. L'USRA si obbliga, per quanto di propria competenza, a indicare formalmente al Museo Nazionale d'Abruzzo, funzionari e assistenti selezionati tra i propri dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Il Museo Nazionale d'Abruzzo prende atto delle indicazioni fornite dall'USRA e procede alla nomina degli incarichi.

Art. 4 – Durata

Il termine di scadenza di validità ed efficacia del presente Accordo viene individuato nel termine di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione. Si sottolinea che, nel caso di interventi e/o attività di durata superiore, gli incarichi affidati si intendono comunque efficaci fino alla loro ultimazione.

Art. 5 - Incentivi per funzioni tecniche

Ai funzionari ed agli assistenti designati dall'USRA e incaricati dal suddetto Museo, spetta, ove previsto, ai sensi dell'art. 113 del citato D.Lgs. 50/2016, l'incentivo per lo svolgimento di tali attività, all'uopo programmato nel fondo economico stanziato per l'appalto o per l'attività cui detta funzione inerisce.

Art. 6 – Informazione e comunicazione

Gli enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad attivare, anche con forme comuni, una efficace campagna di informazione sulle iniziative adottate e sulla realizzazione di progetti comuni, utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione e comunque concordando preventivamente tra le parti l'autorizzazione alla pubblicazione.

Tutti i dati raccolti e le informazioni sono resi pubblici mediante inserimento nel sito istituzionale delle Amministrazioni sottoscrittrici.

Le comunicazioni relative al presente Accordo vengono effettuate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- Museo Nazionale D'Abruzzo: mbac-mn-abr@mailcert.beniculturali.it

- USRA: usra@pec.it

Le parti si obbligano a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo PEC.

Art. 7 – Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti lo approvano nel rispetto dei propri ordinamenti.

Per quanto non espressamente richiamato o disciplinato nel presente Accordo, le parti rinviano agli art. 11 e 15 della legge 7/8/1990, n. 241, ss.mm.ii., nonché alle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo è devoluta alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Le parti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (Generale Data Protection Regulation), tratteranno i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le eventuali spese del presente Accordo sono ripartite a metà fra le parti. La sottoscrizione del presente Accordo avviene con firma digitale.

USRA

Il Titolare Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

Museo Nazionale D'Abruzzo

La Direttrice, Arch. Maria Grazia Filetici